

COMUNE DI MOTORIO AL VOMANO  
PROVINCIA DI TERAMO



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI  
ED AREE PUBBLICHE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 30/12/1998  
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28/02/2002  
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_

TIT. I	TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE	
Art. 1	Oggetto	3
2	Distinzione per durata	3
3	Occupazione di marciapiedi	3
4	Occupazione per passi carrabili	4
5	Occupazioni d'urgenza	4
TIT. II	ATTO CONCESSORIO	
Art. 6	Obbligatorietà	4
7	Contenuto	5
8	Istanza	5
9	Rilascio	6
10	Revoca	6
11	Revoca per inadempienze	7
12	Rinuncia	7
13	Subingresso	8
TIT. III	CANONE	
Art. 14	Obbligatorietà	8
15	Classificazione di vie e spazi pubblici	8
16	Altri elementi incidenti sulla tariffa	9
17	Determinazione	9
18	Tariffe	9
19	Modificazione delle tariffe	10
20	Canone per le occupazioni in atto dei pp.ss.	10
21	Occupazione nuove per l'erogazione dei pp.ss.	10
22	Trasferimento	11
23	Superficie dei passi carrabili	11
24	Impianti automatici di distribuzione	11
25	Occupazioni abusive	11
26	Esenzione del canone	11
27	Assorbimento di altri canoni	12
28	Modalità e termini di pagamento	13
TIT. IV	SANZIONI	
Art. 29	Occupazioni abusive o irregolari	13
30	Rimozione d'ufficio	14
TIT. V	MODALITA' ORGANIZZATIVE INTERNE	
Art. 31	Adempimenti del funzionamento responsabile	14
32	Adempimenti del concessionario	15
33	Normativa transitoria	15
34	Norme finali	16
Allegato A		17
Allegato B		19

## TITOLO I TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

### Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato a norma degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina, a partire dal 1° gennaio 1999, l'occupazione onerosa permanente o temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di questo Comune ovvero di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, allorché si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
2. Non sono soggette a concessione le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.
3. Sono, anche, soggetti a quanto previsto dal presente regolamento, le occupazioni sottostanti comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti pubblici gestiti anche in regime di concessione.
4. Sono escluse dal regime concessorio le occupazioni degli spazi pubblici eseguite con balconi, verande ed altri infissi di carattere stabile, tende o simili, fisse o retrattili a quelle poste a copertura dei banchi di vendita per i quali sia stato assolto il canone.

### Art. 2 Distinzione per durata

1. L'occupazione è permanente quando è stabile e di durata non inferiore all'anno.
2. L'occupazione è temporanea quando è di durata inferiore all'anno.

### Art. 3 Occupazione di marciapiedi

1. Nei centri abitati, l'occupazione di marciapiedi con chioschi, edicole ed altre installazioni può essere consentita purché in adiacenza ai fabbricati, rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni.

2. La norma del comma precedente non si applica alle occupazioni esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento.

#### Art. 4

##### Occupazione per passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietre od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Non costituiscono passi carrabili gli scalini già esistenti sulla strada per consentire l'accesso al fabbricato di costruzione anteriore al 1950 o alla costruzione della strada.

#### Art. 5

##### Occupazione d'urgenza

1. Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di concessione.
2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione.
3. L'ufficio provvede a accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di concessione a sanatoria.
4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, nella misura derivante dall'applicazione della tariffa.

## TITOLO II ATTO CONCESSORIO

#### Art. 6

##### Obbligatorietà

1. Nessuna occupazione può avvenire se non previa concessione ad eccezione delle occupazioni di urgenza di cui all'articolo precedente, di quelle in aree destinate a mercato non attrezzate e delle occupazioni temporanee nelle aree destinate a fiere non permanenti.
2. Per le occupazioni effettuate per il commercio al dettaglio su aree pubbliche o nei mercati e fiere non attrezzati ovvero in occasione di festeggiamenti, la

concessione è da considerare data con il rilascio della quietanza del canone dovuto.

3. Il mercato e la fiera sono da considerare attrezzati soltanto quanto dispongono di dotazioni fisse destinate direttamente all'esercizio dell'attività commerciale.

## Art. 7 Contenuto

1. L'atto di concessione deve contenere, fra le altre, le indicazioni relative:
  - al termine d'inizio dell'occupazione;
  - al termine finale dell'occupazione, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
  - alle modalità dell'occupazione;
  - all'indicazione dell'attività a favore della quale è diretta l'occupazione;
  - all'ammontare del canone, determinato secondo la tariffa di cui al successivo articolo 18, eventualmente maggiorato per il rimborso degli oneri di manutenzione gravanti sul Comune per l'occupazione;
  - alle modalità ed il termine di pagamento del canone;
  - alle eventuali prescrizioni tecniche che il soggetto deve osservare nell'occupazione;
2. La concessione è rilasciata:
  - senza pregiudizio dei diritti di terzi;
  - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
  - con facoltà da parte del Comune di revocarla con atto motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

## Art. 8 Istanza

1. Per il rilascio della concessione deve essere inoltrata istanza in carta legale contenente, oltre all'esatta denominazione del soggetto richiedente e il suo domicilio e il codice fiscale:
  - a) il termine d'inizio dell'occupazione richiesta;
  - b) il termine finale, salvo il caso in cui non venga richiesta espressamente a tempo indeterminato nel caso di occupazione permanente;
  - c) l'individuazione esatta della superficie o spazio di cui si chiede la concessione allegando planimetria della strada ed area interessata;
  - d) l'entità dell'occupazione proposta espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore degli eventuali decimali;

- e) le modalità dell'occupazione;
- f) descrizione dell'attività a favore della quale è richiesta l'occupazione;
- g) impegno a comunicare previamente al Servizio concedente le modifiche che si intendessero apportare agli elementi di cui alle lett. e) ed f)

## Art. 9 Rilascio

1. La richiesta di concessione è istruita dal Servizio tecnico manutentivo.
2. La concessione per l'occupazione è data o negata dal Responsabile del Servizio entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza attestata dal timbro datario dell'Ufficio protocollo, ovvero entro 30 giorni successivi a quello in cui sono pervenute le notizie di cui all'articolo precedente se omesse nell'istanza stessa.
3. Trascorso il termine predetto senza l'assunzione di alcun provvedimento, l'istanza riferita all'occupazione permanente si intende respinta. Il Servizio tecnico manutentivo è comunque tenuto a comunicare all'istante, entro i successivi dieci giorni, le motivazioni del mancato accoglimento e l'autorità alla quale eventualmente ricorrere.
4. La concessione per l'occupazione temporanea si intende comunque rilasciata ove non pervenga al richiedente specifico e motivato provvedimento negativo prima del terzo giorno precedente a quello indicato nell'istanza per l'inizio dell'occupazione stessa.
5. Qualora l'occupazione sia finalizzata alla costruzione o all'installazione fissa di manufatto, impianto e/o altre opere che richiedono specifico atto abilitante, le norme di cui ai commi precedenti non si applicano e la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea a quella per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia, nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.
6. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

## Art. 10 Revoca

1. La concessione può essere revocata:
  - a. quanto si sia accertato che il concessionario ha modificato le modalità dell'occupazione o l'attività a favore della quale era stata richiesta la concessione senza darne preventiva comunicazione al servizio, si provvede comunque al recupero del nuovo canone maturato e si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari a quello del nuovo canone dovuto.

- b. quando, per avendo dato il concessionario la comunicazione di cui alla lett. g) dell'art. 8, le nuove modalità dell'occupazione non siano conciliabili con le esigenze di utilizzazione pubblica della strada o dell'area interessato e/o la nuova attività prospettata non abbia ricevuto le autorizzazioni ed i permessi di legge, salvo che l'interessato non confermi per iscritto il ripristino dell'attività precedente;
  - c. allorché nuove esigenze pubbliche richiedano la cessazione dell'occupazione con il ritorno della strada o dell'area pubblica all'uso pieno della collettività. In tal caso è dovuto dal Comune la restituzione del canone per la parte relativa all'occupazione non effettuata e il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili. Nel caso in cui l'utilizzo della concessione revocata abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.
2. La revoca è disposta con atto scritto e motivato ed ha effetto dal quindicesimo giorno dopo la sua notifica, nei casi di cui sopra alle lettere a) e b), e dal sessantesimo giorno nel caso di cui alla lett. c). Per tutte le tre fattispecie del comma precedente è dovuta la comunicazione di inizio del procedimento di cui all'art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.

#### Art. 11

##### Revoca della concessione per gravi inadempienze

1. Nel caso di grave o reiterata inadempienza alle prescrizioni contenute nell'atto concessorio, mantenute anche dopo il tempo assegnato dall'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.
2. Il mancato pagamento del canone entro 30 giorni dall'apposito invio del Comune con prospettazione della revoca, costituisce grave inadempienza agli effetti del comma precedente e la revoca non deve essere preceduta da diffida.

#### Art. 12

##### Rinuncia

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire anche via fax al Servizio tecnico manutentivo almeno 15 giorni dalla data fissata per il termine dell'occupazione.
2. Nel caso si tratti di rinuncia a concessione di occupazione permanente la liberazione della corresponsione del canone ha effetto con il termine dell'anno in corso.

Art. 13  
Subingresso

1. Per le concessioni relative all'occupazione permanente, la volturazione è consentita - ferme restando le modalità di occupazione e le attività indicate nell'atto concessorio - con l'obbligo di comunicazione al Servizio entro cinque giorni. Agli effetti del canone la volturazione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. La volturazione effettuata senza la comunicazione di cui al comma precedente e quella che, sebbene comunicata, non risponda ai requisiti di cui al comma precedente, danno luogo all'irrogazione, nei confronti dell'originario intestatario della concessione, di una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 150 per cento del canone annuo determinato nell'atto concessorio e la concessione divenuta irregolare può essere revocata entro 30 giorni dalla data del verbale di constatazione.

TITOLO III  
Canone

Art. 14  
Obbligatorietà

1. L'occupazione di aree e spazi pubblici comporta il pagamento al Comune di un canone determinato nell'atto concessorio, salvo le eccezioni di cui al successivo art. 26 e quelle per passi carrabili già affrancate ai sensi dell'art. 44, comma 11, del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.
2. il canone per l'occupazione dei passi carrabili non è affrancabile.
3. per le concessioni di occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari.

Art. 15  
Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche

1. Agli effetti dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione della tassa, nelle seguenti categorie:

I categoria	centro abitato capoluogo e zone limitrofe
II categoria	frazioni e zone limitrofe
III categoria	luoghi di nuovo interesse



## Art. 16

### Altri elementi incidenti sulla tariffa

1. L'incidenza degli elementi occupazionali di cui all'articolo precedente e di quelli indicati nella lettera c) del 2° comma dell'art. 63 del D.Lgs 446/97, e quindi il valore economico della disponibilità dell'area, il sacrificio imposto alla collettività, l'indicazione delle specifiche attività anche in relazione alle modalità dell'occupazione, è quella risultante nelle categorie da 1 a 4 esposte nell'allegato B che forma parte integrante di questo regolamento.

## Art. 17

### Determinazione

1. L'ammontare del canone dovuto, con riferimento alla durata dell'occupazione, è commisurato alla superficie occupata e viene determinato in base a quanto previsto nell'art. 18 con il minimo di € 10,33, salvo per quelle di durata non superiore ad un giorno.

## Art. 18

### Tariffe

1. La tariffa base generale è di annuale euro 17,56 il mq. o ml. Per l'occupazione permanente e di giornaliera entro 1,03 al mq. o ml. Per l'occupazione temporanea.
2. La tariffa per ciascuna concessione è individuata applicando, alla tariffa base propria, il coefficiente di ciascuno dei quattro parametri, fra quelli indicati nell'allegata tabella B, relativi al tipo di occupazione e riferiti ciascuno all'importanza dell'area occupata, al valore economico della sua disponibilità al rilievo del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità di occupazione nonché al tipo di attività esercitata dal richiedente,
3. Per le occupazioni temporanee, il canone come sopra determinato è ridotto del 20 % se la durata, nell'anno è superiore ai 14 giorni e del 50 % se superiore al mese, anche se non continuativi.
4. Per le occupazioni temporanee o permanenti, ritenute con Deliberazione della Giunta Municipale di particolare interesse pubblico, il canone, con la medesima Deliberazione di Giunta Municipale, può essere ridotto dal 30% al 50%.

Art. 19  
Modificazione delle tariffe

1. Le eventuali modificazioni delle tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione di ciascun anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.
2. In mancanza di modificazioni, continua a valere la tariffa in vigore.

Art. 20  
Canone per le occupazioni in atto per l'erogazione di pubblici servizi

1. In ossequio a quanto previsto nella lett. F) del 2° comma dell'art. 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, per le occupazioni permanenti realizzate sino al 31.12.1998 con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dal pubblico servizio, il canone è determinato in relazione alle utenze del servizio pubblico alla data predetta e l'ammontare è pari al numero delle utenze stesse moltiplicato per Euro 0,65, con minimo di Euro 516,46.
2. L'importo dei canoni come sopra determinati è rivalutato annualmente sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il responsabile del Servizio dell'Area Vigilanza e Custodia provvede a comunicare l'ammontare del nuovo canone con propria nota raccomandata entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'indice Istat nel Gazzetta ufficiale. La comunicazione predetta ha funzione ricognitiva e pertanto la sua eventuale omissione non pregiudica l'automatica rivalutazione del canone.

Art. 21  
Occupazioni nuove per l'erogazione di pubblici servizi

1. Il canone per le occupazioni permanenti realizzate dal 1° gennaio 1999 con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei servizi pubblici nonché quello relativo alle occupazioni permanenti realizzate, a partire dalla data predetta, per l'esercizio di attività strumentale ai pubblici servizi, sono determinati in base alla tariffa di cui all'art. 18 con l'applicazione dei parametri contenuti nella tabella B che riconosce, alla lettera f) della categoria 4) la riduzione del 50% prescritta nella lett. f) del 2° comma dell'art. 63 decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

Art. 22  
Trasferimento

1. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altre sede a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti di cui agli articoli precedenti.

Art. 23  
Superficie dei passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili da considerare ai fini del canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
2. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

Art. 24  
Impianti automatici di distribuzione

1. Per gli impianti automatici di distribuzione sovrastanti il suolo, il canone è ragguagliato alla superficie della figura piana geometrica derivante dalla proiezione al suolo dell'impianto stesso.

Art. 25  
Occupazione abusive

1. Quando l'occupazione permanente o temporanea è senza titolo o si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione, si applica per tutto il periodo dell'abuso o per quello eccedente il concesso, la tariffa dovuta per il tipo di occupazione aumentata, a titolo di sanzione, del 120 per cento, con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.
2. Il canone dovuto è commisurato alla superficie occupata risultante dalla copia del verbale di contestazione del pubblico ufficiale accertatore.

Art. 26  
Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone:
  - a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato da enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, per finalità

specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. Gli enti non commerciali predetti devono possedere le caratteristiche di cui ai commi 4 e 4 bis dell'art. 87 e dei commi 1 e 2 dell'art. 111 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Se trattasi di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1987 n. 460 è richiesto che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione di cui all'art. 11 dello stesso decreto n. 460.

- b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere.
- c) Le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
- d) Le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune.
- e) Le occupazioni di aree cimiteriali.
- f) Le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
- g) Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
- h) Le occupazioni con innesti o allacci delle utenze private a impianti di erogazione di pubblici servizi.
- i) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi) comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.
- l) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima.
- m) Le occupazioni con seggiovie e funivie.

## Art. 27

### Assorbimento di altri canoni

1. Il pagamento del canone concessorio assorbe l'ammontare di eventuali altri canoni dovuti al Comune dal concessionario sulla stessa area. Tali canoni, pertanto, non sono dovuti per il periodo della concessione ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi da parte del Comune.

Art. 28  
Modalità e termini di pagamento

1. Il rilascio della concessione di occupazione permanente è subordinata alla dimostrazione, prodotta anche via fax, dell'avvenuto versamento del canone fissato per le quote relative all'anno in corso.
2. Per le concessioni di occupazioni permanenti, il canone annuale è pagato entro il mese di aprile mediante versamento nel contro corrente del tesoriere comunale.
- 2 bis. Per il mercato settimanale, il pagamento del canone potrà essere dilazionato in due rate: la prima scadenza il 30 gennaio e la seconda il 30 giugno di ogni anno, previa istanza dell'interessato. Detta dilazione comporterà l'applicazione degli interessi legali. L'autorizzazione al pagamento dilazionato decadrà nel caso in cui non verranno rispettati i termini di cui sopra. In questa ipotesi, l'Amministrazione si riserva ogni azione valida tesa al recupero, anche forzoso delle somme non pagate, fermo restando che verranno applicate, comunque, le sanzioni previste dall'art. 11 del presente regolamento, per gli inadempienti.
3. Per le occupazioni giornaliere o temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti o di mercati non ricorrenti, il pagamento della tassa è fatta direttamente all'incarico del Comune che rilascia ricevuta concessione da apposito bollettario previamente vidimato dal Funzionario responsabile.

TITOLO IV  
SANZIONI

Art. 29  
Occupazioni abusive o irregolari

1. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o delle aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio nonché i relativi spazi soprastanti e sottostanti è soggetto, oltre che al pagamento del canone dovuto in base all'art. 26, ad una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 150 per cento del canone stesso.
2. Qualora la strada o lo spazio abusivamente occupato siano nel centro storico, la sanzione pecuniaria da applicare è pari al doppio del canone.
3. Il concessionario che abbia posto in essere l'occupazione concessa senza ottemperare alle prescrizioni tecniche contenute nell'atto concessorio è soggetto alla sanzione pecuniaria di un ammontare pari al 150 per cento del canone. Qualora egli non provveda ad ottemperare entro 30 giorni dalla data del verbale di contestazione, la concessione è revocata con effetto immediato.

4. Quando l'occupazione abusiva impegni la carreggiata delle strade ed impedisca o riduca notevolmente lo scorrimento dei veicoli, oltre alla sanzione predetta, si applica - nel caso di inottemperanza alla diffida di sgombro - quella prevista nel 4° comma dell'art. 20 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 nell'ammontare di Euro 121,37. Qualora il soggetto sia recidivo in tal tipo di occupazione abusiva, l'importo della sanzione è elevato al doppio, al triplo, e così via, in relazione all'intensità della recidiva, con il massimo di Euro 485.
5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione di rimuovere le opere abusive a proprie spese.

#### Art. 30

##### Rimozione d'ufficio

1. Qualora si tratti di opere insistenti abusivamente sulla strada, la rimozione d'ufficio avviene con la procedura di cui all'art. 211 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
2. Per le opere che occupino abusivamente altri spazi ed aree pubbliche diverse dalle strade, si applica la procedura di cui al richiamato art. 211 facendo però capo al Sindaco in luogo del Prefetto.

### TITOLO V

#### MODALITA' ORGANIZZATIVE INTERNE

#### Art. 31

##### Adempimenti del funzionario responsabile

1. Il rilascio della concessione a seguito di verifica dell'avvenuto pagamento del canone è affidato al funzionario del servizio tecnico manutentivo e patrimonio del Comune. Il controllo dell'esatta e puntuale esazione del canone secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è affidato al funzionario responsabile dell'area Vigilanza e Custodio del Comune al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della materia anche di ordine contabile inerente la sottoscrizione delle richieste per mancato o errato versamento del canone, gli avvisi, i provvedimenti tutti conseguenti il recupero coattivo delle somme dovute dai contribuenti.
2. Il funzionario dell'Ufficio Tecnico Manutentivo e Patrimonio del Comune, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire il registro in cui annotare, in ordine cronologico, tutte le istanze presentate ai sensi dell'art. 8 ed il rilascio delle relative concessioni ovvero le note di rifiuto. Il funzionario responsabile dell'area Vigilanza e

Custodia, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, comunque tenuto ad istituire un registro in cui annotare giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, ed un registro in cui sono annotate le affrancazioni già in essere dall'obbligo del pagamento del tributo annuale previsto dall'abrogato art. 44 comma 11 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

3. Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal segretario comunale, prima di essere posti in uso.
4. E' facoltà dello steso funzionario responsabile di istituire, in luogo dei predetti registri, un registro unico, con l'indicazione separata, in appositi spazi, di tutte le annotazioni richieste.

#### Art. 32

##### Adempimenti del concessionario

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario il quale è tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco, redatto anche con procedure elettroniche, di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine progressivo o di data, con l'annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio dei conti correnti postali.
2. In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute nell'Ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali.

#### Art. 33

##### Norma transitoria

1. Le concessioni di occupazione in essere alla data 1° gennaio di ciascun anno che non siano in contrasto con le norme di questo regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare o mediante pagamento del canone entro il 30 aprile di ciascun anno con invio della copia della quietanza al servizio area Vigilanza e Custodia anche mediante fax
2. Le concessioni in essere alla stessa data del 1° gennaio di ciascun anno che siano in contrasto con le norme regolamentari sono revocate con determinazione motivata da notificare all'intestatario entro il 20 gennaio di ciascun anno.

Art. 34  
Norme finali

1. Il presente regolamento comprensive delle modifiche apportate, entra in vigore il primo gennaio 2002 ai sensi del comma 16 art. 27 legge 28.12.2001 n. 448 ed una volta divenuta esecutiva la delibera di adozione del Consiglio Comunale, sarà ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio.
2. Il comando di Polizia Municipale ed il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Manutentivo e Patrimonio, sono tenuti a darvi esecuzione ed a vigilare sulla sua applicazione.



ALLEGATO “A”  
CLASSIFICAZIONE VIE PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

CATEGORIA I – Centro abitato capoluogo e zone limitrofe:

Viale degli Abeti - Via dei Cappuccini - Via Cavour - Vicolo Chiuso - Viale duca degli Abruzzi - Via Gramsci - Via Guizzetti - Via Italia - Via Leopardi - Via Marcacci - Viale Matteotti - Via dei Mille - Via degli Orti - Via Piccone - Via del Ponte - Via Roma - Viale Risorgimento - Largo Rosicano - Viale Settembrini - Via Usignolo - Via della Vittoria - Via Zanella - Via D’Ascanio Fon Fioravante - Contrada Torrito - Contrada S. Giusta - Via S. Giusta - Contrada Arola - Contrada Piane (comprensiva Zona Artigianale Vecchia e nuova) - Contrada Piermarino - Contrada S. Giovanni - Contrada S. Pietro - Via B. Croce - Via Q. Celli - Vie da denominare NN.1 (ex Via dei Mille), 2 (ex Via dei Mille), 4 (Via dei Mille), 5 (ex Via Leopardi), 6 (ex Via Leopardi), 7 (ex Via Leopardi), 9 (ex Via leopardi), 10 (ex Via Leopardi), 12 (ex Via Piccone), 13 (ex Viale Abeti), 14 (ex Via Risorgimento), 16 (ex Viale Duca degli A.), 22 ex Via Settembrini), 23 (ex Via Settembrini), e 24 (ex Via Settembrini) - Via n. 1, via n.2, via n.3, via n.4, via n. 5, via S. Pietro, Via Adone, Via dell’Allegria, Via dell’Amore, Via Bacco, Via Ballerini, Via Balzo, Via Beretra, Via Carlei, Via Caroselli, Via Carrozzeri, Via Baluardi, Via del Colle, Via del Coraggio, Via Fontana della Conserva, Via delle Fornaci, Via dei Fornari, Via del Forte, Via della Fortuna, Via delle Grazie, Via Labirinto, Via Di Giammarco, Via Giannone, Piazza Martiri della Libertà, , Vicolo dei Mulini, Via del Municipio, Piazza E. V. Orsini, Via Orticelli, Via Ospedale Vecchio, Via della Pace, Via Pallade, Via del Piacere, Via del Ponte, Via del Prato, Via del Prelato, Via della Rocca, Via San Domenico, Via S. Filippo, Largo San Filippo, Via S. Giacomo, Via San Giovanni, Via delle Scalette, Via dei Sospiri, Via della Speranza, Via degli Spiriti, Largo degli Uffici, Via Urbani, Corso Valentini, Via Venere, Vie da Denominare nn. 17,18,19 e 20 (ex Via del Colle).

CATEGORIA II  
Frazioni e zone limitrofe

Altavilla - Altavilla c.s. - Villa Brozzi - Contrada S. Lorenzo - Contrada S. Mauro - Contrada Colledonico - Contrada Costa della Luna - Faiano - Faiano c.s. - Bivio Collevocchio - Colle di Croce - Collevocchio - Piane di Collevocchio – Cusciano - Fonte Pasquale - Contrada Luco - Contrada S. Nicola - Contrada Venaquila - Contrada Caino - Contrada Casale - Villa Cassetti - Collattuno - Contrada Collina - Leognano - Leognano c.s. - Contrada Spineto - Contrada Trinità - Villa Maggiore - Villa Scaricamazza - Villa Tarquini - Villa Vicenne - Villa Vienè - Schiaviano - Schiaviano c.s. - Villa Vallucci - Villa Vallucci c.s. - Case Vernesi - Case Vernesi c.s. - Valle Cupa - Contrada S. Lucia - Contrada Vicenne - Contrada Tappone - Casette di Spiano - Coste della Spiaggia

CATEGORIA III  
Luoghi di nuovo interesse

1. Belvedere
2. Fonte della Conserva (via dei mulini)
3. Lungo Fiume
4. Parco Fluviale
5. Fonte della Corte

**ALLEGATO “B”**  
**COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE**

1) **Categorie** di importanza delle strade, aree e spazi (ved. Allegato A).

a – Centro abitato e zone limitrofe	1,00
b – Frazioni e zone limitrofe	0,90
c – Luoghi di nuovo interesse	0,10

2) **Valore** economico della disponibilità dell’area.

a) Aree di parcheggio	1,10
b) Mercati e fiere	0,68
c) Residue zone del territorio comunale	1,00

3) **Sacrificio** imposto alla collettività e modalità di occupazione.

a) Occupazione con allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,20
b) Occupazione di cui al n. 1 determinanti sensibile riduzione della viabilità	1,40
c) Occupazione senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,00
d) Occupazioni per passi carrabili	0,50
e) Occupazioni per passi carrabili di accesso a distributori di carburanti	0,30
f) Occupazioni soprastanti il suolo	0,20
g) Occupazioni sottostanti il suolo	0,10

4) **Natura** dell’attività.

a) Industriali, artigianali, commerciali, professionali e di servizi	1,10
b) Commercio in aree pubbliche, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotto (occupazioni temporanee)	0,50
c) Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, spettacoli viaggianti e installazione giochi	0,10
d) Edilizia	0,70
d1) Occupazioni temporanee per esecuzione di lavori connessi al sisma del 2009 e del 2016	0,50
d2) Occupazioni temporanee per esecuzione di lavori connessi al sisma del 2009 e del 2016 con schermatura dei ponteggi con teli/pannelli recanti la riproduzione della facciata	0,20
e) distributori di carburanti	0,50
f) erogazione pubblici servizi a rete	0,50
g) altri usi	1,10